



**Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività
Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale**

**Servizio
"Servizi Sociali"**

LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2000, N. 76

**"Norme in materia di servizi educativi
per la prima infanzia"**

DIRETTIVE GENERALI DI ATTUAZIONE

LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2000, N.76

DIRETTIVE GENERALI DI ATTUAZIONE

TITOLO I

Oggetto

Art.1 Oggetto

TITOLO II

Nido d'Infanzia

CAPO I

I requisiti tecnico strutturali

Art.2 - Localizzazione e caratteristiche funzionali generali

Art.3 - Gli spazi interni

Art.4 - Gli spazi esterni

CAPO II

Gli standard funzionali

Art.5 - La ricettività del Nido d'infanzia

Art.6 - Il dimensionamento del Nido d'infanzia

Art.7 - La ricettività e il dimensionamento del Micro-nido

CAPO III

L'organizzazione

Art.8 - Il Nido d'infanzia come sistema

Art.9 - Il calendario e l'orario di apertura

Art.10 - La disciplina delle ammissioni

Art.11 - Il rapporto educatore / bambini e operatori / bambini

Art.12 - Il Gruppo degli operatori e l'elaborazione del progetto educativo

Art.13 - La partecipazione delle famiglie

TITOLO III

Centro dei bambini e dei genitori

CAPO I

I requisiti tecnico strutturali

Art.14 - Localizzazione e caratteristiche funzionali generali

Art.15 - Gli spazi interni

Art.16 - Gli spazi esterni

CAPO II

Gli standard funzionali

Art.17 - La ricettività del Centro dei bambini e dei genitori

Art.18 - Il dimensionamento del Centro dei bambini e dei genitori

CAPO III

L'organizzazione

Art.19 - Il Centro dei bambini e dei genitori come contesto di relazione per piccoli e grandi

Art.20 - L'orario di apertura

Art.21 - La frequenza

Art.22 - La disciplina delle ammissioni

Art.23 - Il rapporto educatori / bambini e operatori / bambini

Art.24 - Il Gruppo degli operatori e l'elaborazione del progetto educativo

Art.25 - La partecipazione delle famiglie

TITOLO IV
Centro gioco

CAPO I

I requisiti tecnico strutturali

- Art.26 - Localizzazione e caratteristiche funzionali generali
- Art.27 - Gli spazi interni
- Art.28 - Gli spazi esterni

CAPO II

Gli standard funzionali

- Art.29 - La ricettività del Centro gioco
- Art.30 - Il dimensionamento del Centro gioco

CAPO III

L'organizzazione

- Art.31 - Il Centro gioco come contesto di relazioni e gioco per i bambini
- Art.32 - L'orario di apertura
- Art.33 - La frequenza
- Art.34 - La disciplina delle ammissioni
- Art.35 - Il rapporto educatori / bambini e operatori / bambini
- Art.36 - Il Gruppo degli operatori e l'elaborazione del progetto educativo
- Art.37 - La partecipazione delle famiglie

TITOLO V

Servizio domiciliare

CAPO I

I requisiti tecnico strutturali

- Art.38 - Localizzazione e caratteristiche funzionali generali
- Art.39 - Requisiti degli spazi destinati all'accoglienza e alla cura dei bambini

CAPO II

Gli standard funzionali

- Art.40 - La ricettività
- Art.41 - Il dimensionamento

CAPO III

L'organizzazione

- Art.42 - Socialità, gioco e cura della relazione individualizzata
- Art.43 - La frequenza
- Art.44 - La disciplina delle ammissioni
- Art.45 - L'elaborazione del progetto educativo
- Art.46 - La partecipazione delle famiglie

TITOLO VI

Sistema dei Servizi Educativi per la prima Infanzia

CAPO I

Direzione e gestione dei servizi

- Art.47 - Direzione dei Servizi
- Art.48 - Gestione dei Servizi

CAPO II

Tipologie di operatori, requisiti professionali, titoli di studio e formazione in servizio

- Art.49 - Tipologie di operatori e requisiti professionali
- Art.50 - Gli educatori d'infanzia
- Art.51 - Albo comunale degli educatori domiciliari
- Art.52 - Gli addetti ai servizi generali
- Art.53 - I coordinatori psico-pedagogici
- Art.54 - La formazione

CAPO III

Servizi già esistenti: il regime degli adeguamenti

- Art.55 - Adeguamento
- Art.56 - Non adeguabilità delle strutture

CAPO IV

Il regime delle autorizzazioni

- Art.57 - Servizi interessati dal procedimento di autorizzazione
- Art.58 - I requisiti per l'auto-rizzazione al funzionamento
- Art.59 - Il procedimento di autorizzazione
- Art.60 - Consuntivi di gestione
- Art.61 - Il rinnovo dell'autoriz-zazione

CAPO V

Vigilanza

- Art.62 - Vigilanza sulle strutture autorizzate e revoca dell'autoriz-zazione

LEGGE REGIONALE N.76/2000
DIRETTIVE GENERALI DI ATTUAZIONE

TITOLO I
Oggetto

Art.1 Oggetto

- 1) Le presenti Direttive, nel quadro delle disposizioni di cui all'art.10 della Legge Regionale 28.4.2000 n.76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia", hanno come oggetto e ambito di applicazione i Servizi Educativi rivolti ai bambini da 0 a 3 anni di cui agli articoli 3 e 4 della stessa richiamata Legge Regionale n.76/2000.
- 2) Le tipologie dei Servizi Educativi per la prima Infanzia di cui agli articoli 3 e 4 della Legge Regionale 76/2000, vengono distinte nelle seguenti due diverse categorie generali:
 - a) Nidi d'Infanzia - ex articolo 3 L.R. 76/2000;
 - b) Servizi integrativi ai Nidi d'Infanzia - ex articolo 4 L.R. 76/2000.
- 3) I Servizi integrativi ai Nidi d'Infanzia si distinguono ulteriormente in:
 - a) Centri dei bambini e dei genitori - ex articolo 4, comma 2.a, L.R. 76/2000;
 - b) Centri gioco - ex articolo 4, comma 2.b, L.R. 76/2000;
 - c) Servizi domiciliari - ex articolo 4, comma 2.c, L.R. 76/2000.
- 4) Per ognuna delle 4 distinte tipologie di servizi individuate nei precedenti commi 2) e 3), le presenti Direttive stabiliscono:
 - a) i requisiti tecnico strutturali dei servizi;
 - b) gli standard minimi di idoneità degli ambienti;
 - c) i criteri generali di organizzazione dei servizi.
- 5) In forma integrata con riferimento al complessivo sistema dei Servizi Educativi per la prima Infanzia, le presenti Direttive stabiliscono altresì:
 - a) i criteri per la direzione e la gestione dei servizi;
 - b) i requisiti ed i titoli di studio degli operatori impiegati nei servizi e di quelli impegnati per la direzione e coordinamento degli stessi ed i criteri e gli orientamenti per la formazione del personale;
 - c) le modalità di rilascio e revoca dell'autorizzazione al funzionamento dei servizi.

TITOLO II
Nido d'Infanzia

CAPO I
I requisiti tecnico strutturali

Art.2 - Localizzazione e caratteristiche funzionali generali

- 1) Nel quadro delle vigenti disposizioni in materia urbanistica, il Nido d'infanzia è preferibilmente collocato in un contesto ambientale aperto e ricco di verde, lontano da possibili fonti di inquinamento. La sua localizzazione dovrà favorire l'accessibilità e l'agevole utilizzo della struttura da parte degli utenti del servizio.
- 2) La struttura del Nido d'infanzia deve essere progettata come un complesso architettonico omogeneo e integrato, in modo tale da assicurare la continuità tra gli ambienti destinati ai diversi utilizzi, nonché al fine di consentire ai bambini di usufruire agevolmente e il più possibile autonomamente di tutti gli ambienti del nido d'infanzia nelle loro interazioni ed articolazioni.
- 3) Per quanto attiene le caratteristiche ambientali relative alle

condizioni di illuminazione, acustiche, di abitabilità, barriere architettoniche, sicurezza e condizioni igieniche, il Nido d'infanzia dovrà essere realizzato in conformità alle norme vigenti.

- 4) Nel caso in cui la stessa struttura ospiti anche altri servizi oltre al Nido d'infanzia, è necessario che fra gli stessi si realizzi una situazione di autonomia funzionale dal punto di vista della non interferenza fra le zone di rispettiva pertinenza ed uso nella parte interna ed esterna della struttura, nonché, preferibilmente, delle vie di accesso.
- 5) Nell'ambito delle condizioni di cui al precedente comma, alcune funzioni facenti capo a particolari zone della struttura possono essere condivise da più servizi, in quanto ciò sia compatibile con la garanzia della rispettiva autonomia di questi ultimi durante i tempi del loro ordinario funzionamento.

Art.3 - Gli spazi interni

- 1) Gli spazi interni del Nido d'infanzia sono costituiti da:
 - a) gli spazi riservati ai bambini;
 - b) gli spazi riservati agli adulti;
 - c) i servizi generali;
 - d) la cucina interna.
- 2) Gli spazi riservati ai bambini dovranno assolvere alle seguenti funzioni:
 - a) gioco,
 - b) pranzo,
 - c) riposo,
 - d) cambio e servizi igienici.
- 3) La parte prevalente degli spazi destinati al gioco deve essere attribuita distintamente ai diversi gruppi sezione. E' altresì opportuno che ad ogni gruppo sezione siano attribuiti spazi distinti per quanto attiene alle funzioni del pranzo, del riposo e del cambio e servizi igienici. E' infine opportuno che alcuni spazi di gioco siano fruibili dai bambini dei diversi gruppi sezione sia in contesti di grande gruppo che per attività di piccolo gruppo.
- 4) Tutti gli spazi destinati ai bambini dovranno essere predisposti in modo da sollecitare e favorire il loro uso autonomo da parte dei bambini, favorendo altresì l'impegno non occasionale dei bambini in attività di piccolo gruppo.
- 5) Gli spazi riferiti a gioco e pranzo ovvero a gioco e riposo potranno essere multi-funzionali, dovendo in questo caso essere garantita la non interferenza fra le diverse funzioni nell'arco del tempo di apertura del servizio, nonché la precisa e facile identificabilità da parte dei bambini delle diverse funzioni specifiche agli stessi spazi attribuite.
- 6) L'arredo del nido d'infanzia deve essere selezionato in modo adeguato rispetto all'età dei bambini che utilizzeranno i diversi spazi e dovrà essere di qualità tale da garantire l'utilizzo autonomo da parte dei bambini in condizioni di sicurezza e funzionalità.
- 7) La dislocazione degli arredi nella struttura dovrà essere orientata a definire ambiti di esperienza e attività facilmente riconoscibili dai bambini, in modo da sollecitarne e consentirne la fruizione autonoma, sia individualmente che in piccoli gruppi.
- 8) Dovrà essere, altresì, favorito il passaggio fra i diversi spazi organizzati all'interno dell'ambiente, mediante un uso degli arredi in funzione di elemento articolatore dello spazio piuttosto che di elemento di netta chiusura e delimitazione delle diverse zone.
- 9) Agli arredi dovranno essere integrati in modo non casuale i diversi materiali di gioco, per accentuare la riconoscibilità da parte dei bambini delle funzioni e delle possibilità di esperienza facenti capo ad ogni diverso spazio organizzato nell'ambiente.
- 10) Gli spazi riservati agli adulti consistono in:
 - a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;

- b) zona spogliatoio;
 - c) servizi igienici;
 - d) cucina e relativi ambienti di servizio.
- 11) Gli spazi destinati all'incontro e al lavoro degli adulti - operatori e genitori - dovranno essere organizzati per favorire l'incontro informale, i colloqui individuali, le diverse situazioni di lavoro - individuali o di gruppo - legate agli impegni degli operatori. Per ognuna di tali funzioni, dovranno essere predisposti adeguati arredi, attrezzature e materiali di supporto.
- 12) Il resto delle zone destinate agli adulti - spogliatoi, servizi igienici, cucina e relativi ambienti di servizio - dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia, ivi compreso il certificato di rispondenza alla normativa HACCP per la gestione della cucina, come previsto dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari".
- 13) La preparazione dei pasti per i bambini che frequentano il nido d'infanzia dovrà realizzarsi necessariamente all'interno della struttura ospitante il nido per i bambini fino al primo anno di età.

Art.4 - Gli spazi esterni

- 1) Gli spazi esterni devono essere direttamente e facilmente accessibili da parte dei bambini dei diversi gruppi sezione, preferibilmente mediante passaggi distinti.
- 2) Gli spazi esterni dovranno essere organizzati con arredi, attrezzature e giochi di movimento che ne sollecitino e favoriscano l'utilizzo da parte dei bambini, proponendo impegni e attività complementari rispetto a quelle fruibili all'interno della struttura.
- 3) Dovrà essere garantita la sicurezza dello spazio esterno, mediante la delimitazione del suo perimetro.

CAPO II

Gli standard funzionali

Art.5 - La ricettività del Nido d'infanzia

- 1) La ricettività minima e massima del nido d'infanzia è compresa fra 25 e 60 bambini iscritti.

Art.6 - Il dimensionamento del Nido d'infanzia

- 1) Ai fini del dimensionamento del nido d'infanzia, il calcolo del rapporto spazio/bambino è effettuato sulle aree relative alle seguenti funzioni:
 - a) gioco,
 - b) pranzo,
 - c) riposo.
- 2) Lo spazio minimo per ognuno dei bambini presenti è, di norma, di 5 metri quadrati, riducibile a 4 metri quadrati nel caso in cui vi siano spazi multifunzionali.
- 3) La dimensione dei servizi igienici e relative zone cambio destinate ai bambini non può essere inferiore a 8 metri quadrati per ciascun gruppo sezione.
- 4) I servizi igienici e le zone di cambio eventualmente condivise da due gruppi sezione dovranno avere una dimensione ampliata di almeno di la metà rispetto a quanto definito al precedente comma 3.
- 5) La superficie degli spazi esterni del Nido di infanzia non deve essere inferiore allo spazio gioco dedicato ai bambini all'interno della struttura, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 56.

Art.7 - La ricettività e il dimensionamento del Micro-nido

- 1) La ricettività minima e massima del Micro-nido, di cui all'articolo 3, comma 4, della L.R. 76/2000, è compresa fra 8 e 24 bambini.
- 2) Ai fini del dimensionamento del Micro-nido, il calcolo del rapporto spazio/bambino, nonché quello relativo alla dimensione dei servizi igienici e delle zone cambio destinate ai bambini, è effettuato secondo

i parametri individuati per il Nido d'infanzia.

CAPO III

L'organizzazione

Art.8 - Il Nido d'infanzia come sistema

- 1) Il nido d'infanzia si configura come comunità di adulti e bambini tesa a garantire, nel quadro della buona organizzazione e relazione fra risorse umane e materiali disponibili, la piena espressione della soggettività delle bambine e dei bambini in ordine allo sviluppo della loro esperienza e conoscenza.
- 2) Il nido d'infanzia si caratterizza per questo innanzitutto come sistema di contesti relazionali e di esperienza che, mediante la loro organizzazione, individuazione e reciproca relazione, si offrono nel loro complesso al sostegno dello sviluppo dell'esperienza individuale di ogni bambino.
- 3) Il complessivo sistema dei contesti di esperienza e relazione organizzati e offerti ai bambini, sia con riferimento agli spazi destinati ai gruppi sezione che a quelli di utilizzo condiviso da parte degli stessi, deve, più in particolare, temperare, mediante la diversificazione delle opportunità e la loro offerta flessibile:
 - a) la necessità di garantire ad ogni bambino una esperienza attiva e protagonista sia nelle attività individuali che in quelle realizzate all'interno di gruppi di bambini di varia dimensione;
 - b) la garanzia di una funzione di orientamento e supervisione delle diverse situazioni da parte dell'adulto, attenta anche alla realizzazione e valorizzazione di momenti di rapporto individualizzato con ognuno dei bambini.
- 4) L'unità organizzativa primaria, intesa come contesto non esclusivo di riferimento del bambino all'interno del nido d'infanzia - che consente di sviluppare in via privilegiata le potenzialità sociali dei bambini, nonché la piena reciproca conoscenza fra i bambini ed il naturale sviluppo di relazioni all'interno di piccoli gruppi, è il gruppo sezione.
- 5) Il dimensionamento ottimale del gruppo sezione va da un minimo di 8 ad un massimo di 24 bambini iscritti.
- 6) Il piccolo gruppo rappresenta il contesto privilegiato di relazione ed esperienza per i bambini. Per questo, deve essere favorito lo sviluppo di esperienze fra bambini al suo interno, garantendo, in particolare:
 - a) che il piccolo gruppo non consegua da scelte di raggruppamento dei bambini determinate aprioristicamente dagli operatori;
 - b) l'espressione delle autonome capacità dei bambini di auto-organizzarsi in piccoli gruppi, nel quadro di una gestione organizzata e flessibile dei tempi della giornata e degli spazi disponibili per le esperienze;
 - c) che tale condizione di esperienza sia ricorrente e prevalente nell'arco della permanenza del bambino nella struttura.
- 7) Il dimensionamento ottimale del piccolo gruppo va da un minimo di 3 ad un massimo di 8 bambini.

Art.9 - Il calendario e l'orario di apertura

- 1) L'apertura annuale del nido d'infanzia non può essere inferiore alle 42 settimane, con attività per almeno cinque giorni alla settimana.
- 2) I Comuni, nel definire l'orario di apertura e di chiusura del nido d'infanzia, devono tenere conto degli orari lavorativi della popolazione residente, utente o potenziale utente del servizio.
- 3) Di norma, l'orario di apertura del nido d'infanzia è compreso fra le 7 e le 10 ore giornaliere. Al suo interno, è possibile realizzare forme di iscrizione per frequenze diversificate, a partire dalla fase antimeridiana e variamente estese nella fase pomeridiana.
- 4) Per particolari esigenze delle famiglie, è possibile prevedere formule

di iscrizione e frequenza corte o prolungate estendendo da 6 a 11 ore la gamma oraria di possibile apertura del nido d'infanzia di cui al precedente comma 2.

- 5) La frequenza corta del nido d'infanzia comprende la fruizione del pranzo.

Art.10 - La disciplina delle ammissioni

- 1) L'ammissione al nido d'infanzia è rivolta a tutti i bambini da tre mesi a tre anni.
- 2) L'accesso al nido d'infanzia pubblico riguarda prioritariamente i bambini residenti nel Comune sede del servizio, ovvero residenti nei Comuni associati ai fini della sua gestione, nell'ambito delle regole fissate dal patto associativo.
- 3) La disciplina delle ammissioni delle strutture pubbliche deve contenere indicazioni di priorità per favorire l'accesso di bambini:
 - a) portatori di handicap o disagio sociale;
 - b) il cui nucleo familiare sia monoparentale;
 - c) nel cui nucleo entrambi i genitori siano occupati.
- 4) Il bambino già iscritto al Nido d'infanzia nell'anno educativo precedente ha diritto al proseguimento della frequenza nell'anno successivo.
- 5) Il bambino che non ha, all'inizio dell'anno educativo, l'età per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia, ha diritto a frequentare il Nido d'infanzia per l'intero anno educativo.

Art.11 - Il rapporto educatore / bambini e operatori / bambini

- 1) Nel nido d'infanzia, il rapporto medio minimo educatore/bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, è di 1/6 bambini frequentanti, calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza. Nel caso in cui il servizio preveda l'iscrizione solamente di bambini di età non inferiore ai 18 mesi, il rapporto di cui sopra può arrivare a 1/9.
- 2) La presenza degli educatori, al fine di garantire il rapporto di cui al precedente comma, deve essere assicurata articolando il sistema dei turni di presenza sulla base dei dati di massima frequenza nelle diverse fasce orarie del servizio, in modo da rendere proporzionale la presenza degli educatori alla effettiva frequenza dei bambini nelle varie fasi della giornata.
- 3) La frequenza del servizio da parte di bambini portatori di handicap determina una correzione dei rapporti numerici di cui sopra mediante una delle seguenti possibili modalità:
 - a) Incremento della dotazione di personale educativo assegnata al servizio;
 - b) Decremento del numero di bambini accolti.
- 4) La dotazione di operatori ausiliari deve essere dimensionata in modo tale da garantire, in relazione all'orario di apertura del servizio e all'entità dei bambini frequentanti, il presidio delle funzioni inerenti il servizio di refezione, il supporto alle attività didattiche, la pulizia e il riordino dell'ambiente durante e al termine dell'orario quotidiano di apertura.

Art.12 - Il Gruppo degli operatori e l'elaborazione del progetto educativo

- 1) Il Gruppo degli operatori è composto da tutti gli educatori e operatori impegnati nel Nido d'infanzia.
- 2) Il Gruppo degli operatori, unitamente al coordinatore pedagogico, è responsabile dell'elaborazione e dell'ag-giornamento permanente del progetto educativo del servizio e adotta, a tale scopo, quale strategia privilegiata, la modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro.
- 3) In questo ambito, è opportuno che ad ogni educatore e operatore siano attribuiti ruoli e funzioni specifiche che facilitino il gruppo

nell'esercizio delle sue funzioni complessive.

- 4) Uno degli educatori presenti nel Gruppo degli operatori riveste le funzioni di referente per i rapporti esterni del servizio.
- 5) Educatori e operatori, per lo svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti commi, utilizzano una quota di orario diversa da quella inerente il normale funzionamento del servizio in rapporto all'utenza.

Art.13 - La partecipazione delle famiglie

- 1) Gli Organi della partecipazione sono:
 - a) L'Assemblea
 - b) Il Consiglio
- 2) L'assemblea dei genitori dei bambini iscritti e degli operatori, da organizzare almeno due volte all'anno, discute i temi generali propri dell'organizzazione e del funzionamento del servizio, confrontandosi inoltre sul processo di realizzazione del progetto educativo.
- 3) L'assemblea generale elegge nel proprio seno i propri rappresentanti all'interno del Consiglio.
- 4) Il Consiglio promuove la partecipazione delle famiglie alla vita del servizio, elabora proposte sul suo funzionamento rivolgendole all'Ente gestore, garantisce il controllo democratico sulla corretta applicazione delle procedure di accesso.
- 5) Il Consiglio è composto da:
 - a) rappresentanti dei genitori dei bambini iscritti;
 - b) rappresentanti degli operatori coinvolti nella gestione del servizio;
 - c) referente/i della struttura di direzione dei servizi rappresentativo/i delle funzioni inerenti sia il coordinamento pedagogico che la gestione del servizio.I rappresentanti dei genitori sono in numero pari alla metà più uno rispetto al numero complessivo dei membri del Consiglio.
- 6) Il Presidente è eletto fra i rappresentanti dei genitori presenti nel Consiglio.
- 7) Al fine di favorire una reale partecipazione dei genitori dei bambini iscritti alla vita del servizio, il progetto educativo deve prevedere la realizzazione delle seguenti situazioni:
 - a) colloqui individuali, da organizzare antecedentemente al primo ambientamento ed ogni volta che si riterranno utili nel corso dell'anno formativo;
 - b) riunioni di sezione, al fine di discutere gli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo riferito ai diversi gruppi/sezione;
 - c) incontri tematici nei quali affrontare problematiche legate alla genitorialità;
 - d) laboratori, con cui coinvolgere personalmente i genitori nella vita del servizio mettendo a frutto le loro competenze personali;
 - e) feste con cui favorire la riscoperta della dimensione ludica anche fra gli adulti e promuovere l'interazione fra figli e genitori e fra questi ultimi.

TITOLO III

Centro dei bambini e dei genitori

CAPO I

I requisiti tecnico strutturali

Art.14 - Localizzazione e caratteristiche funzionali generali

- 1) Nel quadro delle vigenti disposizioni in materia urbanistica, il Centro dei bambini e dei genitori è preferibilmente collocato in un contesto ambientale aperto e ricco di verde, lontano da possibili fonti di

inquinamento. La sua localizzazione dovrà favorire l'accessibilità e l'agevole utilizzo della struttura da parte degli utenti del servizio.

- 2) La struttura del Centro dei bambini e dei genitori deve essere progettata come un complesso architettonico omogeneo e integrato, in modo tale da assicurare la continuità tra gli ambienti destinati ai diversi utilizzi, nonché al fine di consentire a bambini e genitori di usufruire agevolmente e il più possibile autonomamente di tutti gli ambienti nelle loro interazioni ed articolazioni.
- 3) Per quanto attiene le caratteristiche ambientali relative alle condizioni di illuminazione, acustiche, di abitabilità, barriere architettoniche, sicurezza e condizioni igieniche, il Centro dei bambini e dei genitori dovrà essere realizzato in conformità alle norme vigenti.
- 4) Nel caso in cui la stessa struttura ospiti anche altri servizi oltre al Centro dei bambini e dei genitori, è necessario che fra gli stessi si realizzi una situazione di autonomia funzionale dal punto di vista della non interferenza fra le zone di rispettiva pertinenza ed uso nella parte interna ed esterna della struttura, nonché, preferibilmente, delle vie di accesso.
- 5) Nell'ambito delle condizioni di cui al precedente comma, alcune funzioni facenti capo a particolari zone della struttura possono essere condivise da più servizi, in quanto ciò sia compatibile con la garanzia della rispettiva autonomia di questi ultimi durante i tempi del loro ordinario funzionamento.

Art.15 - Gli spazi interni

- 1) Gli spazi interni del Centro dei bambini e dei genitori sono costituiti da:
 - a) gli spazi riservati ai bambini;
 - b) gli spazi riservati agli adulti;
 - c) i servizi generali.
- 2) Gli spazi riservati ai bambini dovranno assolvere alle seguenti funzioni:
 - a) gioco,
 - b) cambio e servizi igienici.
- 3) Tutti gli spazi destinati ai bambini dovranno essere predisposti in modo da sollecitare e favorire il loro uso autonomo da parte dei bambini, favorendo altresì l'impegno dei bambini in attività di piccolo gruppo.
- 4) L'arredo del Centro dei bambini e dei genitori deve essere selezionato in modo adeguato rispetto all'età dei bambini che utilizzeranno i diversi spazi e dovrà essere di qualità tale da garantire l'utilizzo autonomo da parte dei bambini in condizioni di sicurezza e funzionalità.
- 5) Nell'arredo della struttura dovrà essere tenuto conto della necessità di garantire la presenza dei genitori nelle zone organizzate per le attività di gioco dei bambini, in alcuni momenti del funzionamento del servizio.
- 6) La dislocazione degli arredi dovrà essere orientata a definire ambiti di esperienza e attività facilmente riconoscibili dai bambini, in modo da sollecitarne e consentirne la fruizione autonoma, sia individualmente che in piccoli gruppi.
- 7) Agli arredi dovranno essere integrati in modo non casuale i diversi materiali di gioco, per accentuare la riconoscibilità da parte dei bambini delle funzioni e delle possibilità di esperienza facenti capo ad ogni diverso spazio organizzato nell'ambiente.
- 8) Gli spazi riservati agli adulti consistono in:
 - a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;
 - b) zona spogliatoio;
 - c) servizi igienici.
- 9) Gli spazi destinati all'incontro e al lavoro degli adulti - operatori e genitori - dovranno essere organizzati per favorire l'incontro informale, i colloqui individuali, le diverse situazioni di lavoro -

individuali o di gruppo - legate agli impegni degli operatori. Per ognuna di tali funzioni, dovranno essere predisposti adeguati arredi, attrezzature e materiali di supporto.

- 10) Il resto delle zone destinate agli adulti - spogliatoi e servizi igienici - dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia.

Art.16 - Gli spazi esterni

- 1) Gli spazi esterni devono essere direttamente e facilmente accessibili da parte dei bambini.
- 2) Gli spazi esterni dovranno essere organizzati con arredi, attrezzature e giochi di movimento che ne sollecitino e favoriscano l'utilizzo da parte dei bambini, proponendo impegni e attività complementari rispetto a quelle fruibili all'interno della struttura.
- 3) Dovrà essere garantita la sicurezza dello spazio esterno, mediante la delimitazione del suo perimetro.

CAPO II Gli standard funzionali

Art.17 - La ricettività del Centro dei bambini e dei genitori

- 1) La ricettività minima e massima del Centro dei bambini e dei genitori dovrà essere individuata nel progetto del servizio tenendo conto dell'esigenza di:
 - a) privilegiare l'aggregazione del centro ad altri servizi educativi nel caso che lo stesso preveda un ridotto numero di bambini frequentanti;
 - b) garantire, evitando l'eccessiva numerosità di utenti frequentanti contemporaneamente, la necessaria dimensione di armonia organizzativa delle diverse situazioni proposte.
- 2) Il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è individuato in conformità a quanto stabilito con riferimento alla ricettività massima del Nido d'infanzia.

Art.18 - Il dimensionamento del Centro dei bambini e dei genitori

- 1) Ai fini del dimensionamento del Centro dei bambini e dei genitori, il calcolo del rapporto spazio/bambino è effettuato con riferimento alle aree relative alle attività di gioco integrate da quelle destinate specificamente ai genitori.
- 2) Lo spazio minimo per ognuno dei bambini presenti è, di norma, di 5 metri quadrati, riducibile a 4 metri quadrati nel caso in cui il progetto del servizio non preveda spazi destinati specificamente ai genitori.
- 3) La dimensione dei servizi igienici e relative zone cambio non può essere inferiore a 8 metri quadrati.
- 4) Il numero delle zone destinate alle funzioni di cui al comma precedente, compreso fra 1 e 3, dovrà essere commisurato al numero massimo dei bambini frequentanti contemporaneamente; la loro dislocazione dovrà essere tale da garantire, attraverso la loro contiguità alle zone gioco, il loro utilizzo agevole e diretto da parte dei bambini di ogni gruppo di riferimento.
- 5) La superficie degli spazi esterni del Centro dei bambini e dei genitori non deve essere inferiore allo spazio gioco dedicato ai bambini all'interno della struttura, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 56.

CAPO III L'organizzazione

Art.19 - Il Centro dei bambini e dei genitori come contesto di relazione per piccoli e grandi

- 1) Nel Centro dei bambini e dei genitori, il gruppo di riferimento rappresenta il contesto privilegiato che consente di sviluppare le

potenzialità sociali dei bambini, nonché la piena reciproca conoscenza fra i bambini ed il naturale sviluppo di relazioni all'interno di piccoli gruppi. Per questo, nel progetto del servizio, occorrerà porre la massima attenzione al fine di garantire la necessaria coerenza e continuità all'esperienza dei bambini con l'organizzazione di gruppi di riferimento prevalentemente stabili nel tempo.

- 2) Il dimensionamento ottimale del gruppo di riferimento va da un minimo di 8 ad un massimo di 24 bambini iscritti.
- 3) Il piccolo gruppo rappresenta il contesto privilegiato di relazione ed esperienza per i bambini. Per questo, deve essere favorito lo sviluppo di esperienze fra bambini al suo interno, garantendo, in particolare, che tale condizione di esperienza sia ricorrente e prevalente nell'arco della permanenza del bambino nella struttura.
- 4) Il dimensionamento ottimale del piccolo gruppo va da un minimo di 3 ad un massimo di 8 bambini.
- 5) Il progetto del Centro dei bambini e dei genitori individuerà le modalità e il grado di coinvolgimento diretto dei genitori nelle attività di gioco rivolte ai bambini.
- 6) E' comunque necessario che il progetto preveda tempi e modi di raccordo fra educatori e genitori, anche al di fuori del normale orario di funzionamento del servizio, al fine di concertare la programmazione delle attività nonché per realizzare la loro valutazione e verifica.
- 7) Il progetto del Centro dei bambini e dei genitori individuerà se e quali ambiti di esperienza e attività saranno rivolte specificamente ai genitori.
- 8) Nel caso che il progetto preveda esperienze e attività destinate specificamente ai genitori, queste dovranno fare riferimento al contesto del gruppo dei genitori come contesto privilegiato di relazione, favorendo al suo interno la condivisione e l'elaborazione delle esperienze individuali, anche mediante il ruolo facilitatore del personale educativo presente nel servizio.

Art.20 - L'orario di apertura

- 1) L'orario di apertura del centro dei bambini e dei genitori è compreso fra le 3 e le 11 ore giornaliere. Al suo interno, è possibile prevedere forme di frequenza diversificate.

Art.21 - La frequenza

- 1) Il progetto del Centro dei bambini e dei genitori deve essere orientato a favorire e sollecitare un rapporto continuo e regolare nel tempo dei bambini e genitori con il servizio e la costituzione di gruppi di riferimento prevalentemente stabili nel tempo.
- 2) E' opportuno che il rapporto fra famiglia e servizio preveda almeno una frequenza settimanale per un arco di tempo giornaliero di circa 3 ore.
- 3) In relazione a esigenze particolari o nel quadro del primo approccio della famiglia al servizio, è opportuno che il progetto del Centro dei bambini e dei genitori mostri una flessibilità nell'accogliere forme di frequenza saltuarie.

Art.22 - La disciplina delle ammissioni

- 1) L'ammissione al Centro dei bambini e dei genitori è rivolta a tutti i bambini al di sotto dei tre anni di età, ovvero ai bambini che non hanno maturato l'età per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia.
- 2) L'accesso al Centro dei bambini e dei genitori pubblico riguarda prioritariamente i bambini residenti nel Comune sede del servizio, ovvero residenti nei Comuni associati ai fini della sua gestione, nell'ambito delle regole fissate dal patto associativo.
- 3) La disciplina delle ammissioni delle strutture pubbliche deve contenere indicazioni di priorità per favorire l'accesso di bambini:
 - a) portatori di handicap o disagio sociale;
 - b) il cui nucleo familiare sia monoparentale;

c) nel cui nucleo entrambi i genitori siano occupati.

Art.23 - Il rapporto educatori / bambini e operatori / bambini

- 1) Nel Centro dei bambini e dei genitori, il rapporto medio minimo educatore/bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, è di 1/6 bambini frequentanti, calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza. Nel caso in cui il servizio preveda l'iscrizione solamente di bambini di età non inferiore ai 18 mesi, il rapporto di cui sopra può arrivare a 1/9.
- 2) La presenza degli educatori, al fine di garantire il rapporto di cui al precedente comma, deve essere assicurata nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio in modo proporzionale alla effettiva frequenza dei bambini.
- 5) La frequenza del servizio da parte di bambini portatori di handicap determina una correzione dei rapporti numerici di cui sopra mediante una delle seguenti possibili modalità:
 - a) Incremento della dotazione di personale educativo assegnata al servizio;
 - b) Decremento del numero di bambini accolti.
- 6) Dopo l'avvenuto primo consolidamento dei gruppi di riferimento, nelle fasi di costante e attiva partecipazione dei genitori alle attività di gioco rivolte ai bambini la presenza degli educatori in ogni gruppo può essere ridotta al numero di 1.
- 7) La dotazione di operatori ausiliari deve essere assicurata in modo tale da garantire, in relazione all'orario di apertura del servizio e all'entità dei bambini frequentanti, il presidio delle funzioni inerenti il supporto alle attività e la pulizia e il riordino dell'ambiente durante e al termine dell'orario quotidiano di apertura.

Art.24 - Il Gruppo degli operatori e l'elaborazione del progetto educativo

- 1) Il Gruppo degli operatori è composto da tutti gli educatori e operatori impegnati nel Centro dei bambini e dei genitori.
- 2) Il Gruppo degli operatori, unitamente al coordinatore pedagogico, è responsabile dell'elaborazione e dell'aggiornamento permanente del progetto educativo del servizio e adotta, a tale scopo, quale strategia privilegiata, la modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro.
- 3) In questo ambito, è opportuno che ad ogni educatore e operatore siano attribuiti ruoli e funzioni specifiche che facilitino il gruppo nell'esercizio delle sue funzioni complessive.
- 4) Uno degli educatori presenti nel Gruppo degli operatori riveste le funzioni di referente per i rapporti esterni del servizio.
- 5) Educatori e operatori, per lo svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti commi, utilizzano una quota di orario diversa da quella inerente il normale funzionamento del servizio in rapporto all'utenza.

Art.25 - La partecipazione delle famiglie

- 1) Al fine di favorire una reale partecipazione dei genitori dei bambini iscritti alla vita del servizio, il progetto educativo deve prevedere la realizzazione almeno delle seguenti situazioni:
 - a) assemblee periodiche dei genitori dei bambini frequentanti e degli operatori, da organizzare almeno due volte all'anno per discutere i temi generali propri dell'organizzazione e del funzionamento del servizio e per confrontarsi inoltre sul processo di realizzazione del progetto educativo;
 - b) colloqui individuali, da organizzare periodicamente nel corso del tempo;
 - c) riunioni di gruppo, al fine di discutere gli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo.

TITOLO IV

Centro gioco

CAPO I

I requisiti tecnico strutturali

Art.26 - Localizzazione e caratteristiche funzionali generali

- 1) Nel quadro delle vigenti disposizioni in materia urbanistica, il Centro gioco è preferibilmente collocato in un contesto ambientale aperto e ricco di verde, lontano da possibili fonti di inquinamento. La sua localizzazione dovrà favorire l'accessibilità e l'agevole utilizzo della struttura da parte degli utenti del servizio.
- 2) La struttura del Centro gioco deve essere progettata come un complesso architettonico omogeneo e integrato, in modo tale da assicurare la continuità tra gli ambienti destinati ai diversi utilizzi, nonché al fine di consentire a bambini e genitori di usufruire agevolmente e il più possibile autonomamente di tutti gli ambienti nelle loro interazioni ed articolazioni.
- 3) Per quanto attiene le caratteristiche ambientali relative alle condizioni di illuminazione, acustiche, di abitabilità, barriere architettoniche, sicurezza e condizioni igieniche, il Centro gioco dovrà essere realizzato in conformità alle norme vigenti.
- 4) Nel caso in cui la stessa struttura ospiti anche altri servizi oltre al Centro gioco, è necessario che fra gli stessi si realizzi una situazione di autonomia funzionale dal punto di vista della non interferenza fra le zone di rispettiva pertinenza ed uso nella parte interna ed esterna della struttura, nonché, preferibilmente, delle vie di accesso.
- 5) Nell'ambito delle condizioni di cui al precedente comma, alcune funzioni facenti capo a particolari zone della struttura possono essere condivise da più servizi, in quanto ciò sia compatibile con la garanzia della rispettiva autonomia di questi ultimi durante i tempi del loro ordinario funzionamento.

Art.27 - Gli spazi interni

- 1) Gli spazi interni del Centro gioco sono costituiti da:
 - a) gli spazi riservati ai bambini;
 - b) gli spazi riservati agli adulti;
 - c) i servizi generali.
- 2) Gli spazi riservati ai bambini dovranno assolvere alle seguenti funzioni:
 - a) gioco,
 - b) cambio e servizi igienici.
- 3) Tutti gli spazi destinati ai bambini dovranno essere predisposti in modo da sollecitare e favorire il loro uso autonomo da parte dei bambini, favorendo altresì l'impegno dei bambini in attività di piccolo gruppo.
- 4) L'arredo del Centro gioco deve essere selezionato in modo adeguato rispetto all'età dei bambini che utilizzeranno i diversi spazi e dovrà essere di qualità tale da garantire l'utilizzo autonomo da parte dei bambini in condizioni di sicurezza e funzionalità.
- 5) La dislocazione degli arredi dovrà essere orientata a definire ambiti di esperienza e attività facilmente riconoscibili dai bambini, in modo da sollecitarne e consentirne la fruizione autonoma, sia individualmente che in piccoli gruppi.
- 6) Agli arredi dovranno essere integrati in modo non casuale i diversi materiali di gioco, per accentuare la riconoscibilità da parte dei bambini delle funzioni e delle possibilità di esperienza facenti capo ad ogni diverso spazio organizzato nell'ambiente.
- 7) Gli spazi riservati agli adulti consistono in:

- a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;
 - b) spogliatoi;
 - c) servizi igienici.
- 8) Gli spazi destinati all'incontro e al lavoro degli adulti - operatori e genitori - dovranno essere organizzati per favorire l'incontro informale, i colloqui individuali, le diverse situazioni di lavoro - individuali o di gruppo - legate agli impegni degli operatori. Per ognuna di tali funzioni, dovranno essere predisposti adeguati arredi, attrezzature e materiali di supporto.
- 9) Il resto delle zone destinate agli adulti - spogliatoi e servizi igienici - dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia.

Art.28 - Gli spazi esterni

- 1) Gli spazi esterni devono essere direttamente e facilmente accessibili da parte dei bambini.
- 2) Gli spazi esterni dovranno essere organizzati con arredi, attrezzature e giochi di movimento che ne sollecitino e favoriscano l'utilizzo da parte dei bambini, proponendo impegni e attività complementari rispetto a quelle fruibili all'interno della struttura.
- 3) Dovrà essere garantita la sicurezza dello spazio esterno, mediante la delimitazione del suo perimetro.

CAPO II

Gli standard funzionali

Art.29 - La ricettività del Centro gioco

- 1) La ricettività minima e massima del Centro gioco dovrà essere individuata nel progetto del servizio tenendo conto dell'esigenza di:
 - a) privilegiare l'aggregazione del centro ad altri servizi educativi nel caso che lo stesso preveda un ridotto numero di bambini frequentanti;
 - b) garantire, evitando l'eccessiva numerosità di utenti frequentanti contemporaneamente, la necessaria dimensione di armonia organizzativa delle diverse situazioni proposte.
- 2) Il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è individuato in conformità a quanto stabilito con riferimento alla ricettività massima del Nido d'infanzia.

Art.30 - Il dimensionamento del Centro gioco

- 1) Ai fini del dimensionamento del Centro gioco, il calcolo del rapporto spazio/bambino è effettuato con riferimento alle aree relative alle attività di gioco.
- 2) Lo spazio minimo per ognuno dei bambini presenti è, di norma, di 4 metri quadrati.
- 3) La dimensione dei servizi igienici e relative zone cambio non può essere inferiore a 8 metri quadrati.
- 4) Il numero delle zone destinate alle funzioni di cui al comma precedente, compreso fra 1 e 3, dovrà essere commisurato al numero massimo dei bambini frequentanti contemporaneamente; la loro dislocazione dovrà essere tale da garantire, attraverso la loro contiguità alle zone gioco, il loro utilizzo agevole e diretto da parte dei bambini di ogni gruppo di riferimento.
- 5) La superficie degli spazi esterni del Centro gioco non deve essere inferiore allo spazio gioco dedicato ai bambini all'interno della struttura, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 56.

CAPO III

L'organizzazione

Art.31 - Il Centro gioco come contesto di relazioni e gioco per i bambini

- 1) Nel Centro gioco, il gruppo di riferimento rappresenta il contesto privilegiato che consente di sviluppare le potenzialità sociali dei

bambini, nonché la piena reciproca conoscenza fra i bambini ed il naturale sviluppo di relazioni all'interno di piccoli gruppi. Per questo, nel progetto del servizio, occorrerà porre la massima attenzione al fine di garantire la necessaria coerenza e continuità all'esperienza dei bambini con l'organizzazione di gruppi di riferimento prevalentemente stabili nel tempo.

- 2) Il dimensionamento ottimale del gruppo di riferimento va da un minimo di 8 ad un massimo di 24 bambini iscritti.
- 3) Il piccolo gruppo rappresenta il contesto privilegiato di relazione ed esperienza per i bambini. Per questo, deve essere favorito lo sviluppo di esperienze fra bambini al suo interno, garantendo, in particolare, che tale condizione di esperienza sia ricorrente e prevalente nell'arco della permanenza del bambino nella struttura.
- 4) Il dimensionamento ottimale del piccolo gruppo va da un minimo di 3 ad un massimo di 8 bambini.

Art.32 - L'orario di apertura

- 1) L'orario di apertura del Centro gioco è compreso fra le 3 e le 11 ore giornaliere. Al suo interno, è possibile prevedere forme di frequenza diversificate.

Art.33 - La frequenza

- 1) Il progetto del Centro gioco deve essere orientato a favorire e sollecitare un rapporto continuo e regolare nel tempo dei bambini con il servizio e la costituzione di gruppi di riferimento prevalentemente stabili nel tempo.
- 2) E' opportuno che il rapporto fra bambini e servizio preveda almeno una frequenza settimanale per un arco di tempo giornaliero di circa 3 ore.
- 3) In relazione a esigenze particolari, è opportuno che il progetto del Centro gioco mostri una flessibilità nell'accogliere anche forme di frequenza saltuarie.

Art.34 - La disciplina delle ammissioni

- 1) L'ammissione al Centro gioco è rivolta a tutti i bambini dai 18 mesi ai tre anni di età, ovvero ai bambini che non hanno maturato l'età per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia.
- 2) L'accesso al Centro gioco pubblico riguarda prioritariamente i bambini residenti nel Comune sede del servizio, ovvero residenti nei Comuni associati ai fini della sua gestione, nell'ambito delle regole fissate dal patto associativo.
- 3) La disciplina delle ammissioni delle strutture accreditate deve contenere indicazioni di priorità per favorire l'accesso di bambini:
 - d) portatori di handicap o disagio sociale;
 - e) il cui nucleo familiare sia monoparentale;
 - f) nel cui nucleo entrambi i genitori siano occupati.

Art.35 - Il rapporto educatori / bambini e operatori / bambini

- 1) Nel Centro gioco, il rapporto medio minimo educatore/bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, è di 1/9 bambini frequentanti, calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza.
- 2) La presenza degli educatori, al fine di garantire il rapporto di cui al precedente comma, deve essere assicurata nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio in modo proporzionale alla effettiva frequenza dei bambini.
- 3) La frequenza del servizio da parte di bambini portatori di handicap determina una correzione dei rapporti numerici di cui sopra mediante una delle seguenti possibili modalità:
 - a) Incremento della dotazione di personale educativo assegnata al servizio;
 - b) Decremento del numero di bambini accolti.
- 4) La dotazione di operatori ausiliari deve essere assicurata in modo tale

da garantire, in relazione all'orario di apertura del servizio e all'entità dei bambini frequentanti, il presidio delle funzioni inerenti il supporto alle attività e la pulizia e il riordino dell'ambiente durante e al termine dell'orario quotidiano di apertura.

Art.36 - Il Gruppo degli operatori e l'elaborazione del progetto educativo

- 1) Il Gruppo degli operatori è composto da tutti gli educatori e operatori impegnati nel Centro gioco.
- 2) Il Gruppo degli operatori, unitamente al coordinatore pedagogico, è responsabile dell'elaborazione e dell'aggiornamento permanente del progetto educativo del servizio e adotta, a tale scopo, quale strategia privilegiata, la modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro.
- 3) In questo ambito, è opportuno che ad ogni educatore e operatore siano attribuiti ruoli e funzioni specifiche che facilitino il gruppo nell'esercizio delle sue funzioni complessive.
- 4) Uno degli educatori presenti nel Gruppo degli operatori riveste le funzioni di referente per i rapporti esterni del servizio.
- 5) Educatori e operatori, per lo svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti commi, utilizzano una quota di orario diversa da quella inerente il normale funzionamento del servizio in rapporto all'utenza.

Art.37 - La partecipazione delle famiglie

- 1) Al fine di favorire una reale partecipazione dei genitori dei bambini iscritti alla vita del servizio, il progetto educativo deve prevedere la realizzazione almeno delle seguenti situazioni:
 - a) assemblee periodiche dei genitori dei bambini frequentanti e degli operatori, da organizzare almeno due volte all'anno per discutere i temi generali propri dell'organizzazione e del funzionamento del servizio e per confrontarsi inoltre sul processo di realizzazione del progetto educativo;
 - b) colloqui individuali, da organizzare periodicamente nel corso del tempo;
 - c) riunioni di gruppo, al fine di discutere gli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo.

TITOLO V

Servizio domiciliare

CAPO I

I requisiti tecnico strutturali

Art.38 - Localizzazione e caratteristiche funzionali generali

- 1) Il Servizio domiciliare per la prima infanzia si realizza all'interno di ambienti idonei di civile abitazione.
- 2) La porzione della civile abitazione adibita a servizio domiciliare per la prima infanzia deve essere organizzata in modo tale da essere, durante l'orario di funzionamento del servizio, funzionalmente autonoma e identificabile in modo distinto dal resto dell'abitazione.

Art.39 - Requisiti degli spazi destinati all'accoglienza e alla cura dei bambini

- 1) Gli spazi destinati all'accoglienza dei bambini dovranno essere predisposti in modo da sollecitare e favorire il loro uso autonomo da parte dei bambini, favorendo altresì l'incontro, la relazione e la condivisione non occasionale di situazioni di gioco fra i bambini presenti.
- 2) L'arredo deve essere selezionato in modo adeguato rispetto all'età dei bambini che utilizzeranno i diversi spazi e dovrà essere di qualità tale da garantire l'utilizzo autonomo da parte dei bambini in condizioni di

sicurezza e funzionalità.

- 3) I diversi materiali di gioco dovranno essere selezionati escludendo quelli potenzialmente nocivi per la salute dei bambini e dovranno essere posti nei diversi spazi in modo organizzato e ordinato.
- 4) Dovrà essere garantita la presenza di una adeguata attrezzatura per il cambio e la pulizia dei bambini.
- 5) Dovrà essere curata quotidianamente la pulizia degli ambienti destinati ad accogliere il servizio.

CAPO II

Gli standard funzionali

Art.40 - La ricettività

- 1) La ricettività minima e massima del Servizio domiciliare è compresa, di norma, fra 4 e 10 bambini iscritti e può essere estesa al numero massimo di 12 nel caso che tutti i bambini abbiano una età superiore ai 18 mesi.

Art.41 - Il dimensionamento

- 1) Lo spazio minimo disponibile per i bambini all'interno del servizio domiciliare (escluse le zone di servizio) non deve essere inferiore a 4 metri quadrati per bambino.

CAPO III

L'organizzazione

Art.42 - Socialità, gioco e cura della relazione individualizzata

- 1) Nella organizzazione e gestione delle diverse situazioni che si realizzano all'interno del Servizio domiciliare, l'educatore dovrà tenere presenti i seguenti aspetti:
 - a) la necessità di garantire ad ogni bambino una esperienza attiva e protagonista sia nelle attività individuali che in quelle realizzate in una dimensione di condivisione con gli altri bambini presenti;
 - b) la necessità di realizzare e valorizzare momenti di rapporto individualizzato con ognuno dei bambini presenti;
 - c) la necessità di garantire una propria funzione di orientamento e supervisione delle diverse situazioni.

Art.43 - La frequenza

- 1) Il progetto del Servizio domiciliare deve essere orientato a favorire e sollecitare un rapporto continuo e regolare nel tempo dei bambini con il servizio e la costituzione di un gruppo di riferimento prevalentemente stabile nel tempo.

Art.44 - La disciplina delle ammissioni

- 1) L'ammissione al servizio domiciliare si determina all'interno del rapporto contrattuale privato che si costituisce fra genitori dei bambini frequentanti e legale titolare del servizio.

Art.45 - L'elaborazione del progetto educativo

- 1) Gli educatori impegnati in un servizio domiciliare devono destinare una quota del loro tempo di lavoro - diversa da quella del diretto rapporto con i bambini - alla elaborazione, all'aggiornamento ed alla verifica permanente del progetto educativo del servizio.

Art.46 - La partecipazione delle famiglie

- 1) Al fine di favorire una reale partecipazione dei genitori dei bambini iscritti alla vita del servizio, il progetto educativo deve prevedere la realizzazione delle seguenti situazioni:
 - a) colloqui individuali, da organizzare periodicamente nel corso del tempo;
 - b) riunioni di gruppo, al fine di discutere gli aspetti connessi alla

realizzazione del progetto educativo.

TITOLO VI Sistema dei Servizi Educativi per la prima Infanzia

CAPO I Direzione e gestione dei servizi

Art.47 - Direzione dei Servizi

- 1) Il soggetto gestore di uno o più Servizi educativi per la prima infanzia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, garantisce le funzioni di direzione organizzativo-gestionale e coordinamento psico-pedagogico dei Servizi tenendo a riferimento le disposizioni dei successivi commi del presente articolo.
- 2) Le funzioni di direzione organizzativo-gestionale e di coordinamento psico-pedagogico si sostanziano nelle seguenti specifiche attività:
 - a) Direzione organizzativo-gestionale:
 - I) Partecipazione propositiva alle scelte dell'Amministrazione in ordine alle forme di gestione e al bilancio del servizio;
 - II) Gestione delle entrate e delle spese inerenti il servizio;
 - III) Adozione degli atti gestionali relativi al servizio;
 - b) Coordinamento psico-pedagogico:
 - I) Elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi;
 - II) Indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli operatori;
 - III) Promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento;
 - IV) Promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e altri servizi educativi, sociali e sanitari;
 - V) Promozione e monitoraggio della qualità;
 - VI) Sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale.
- 3) Entrambe le funzioni di direzione e coordinamento di cui sopra riflettono la forma del rapporto gerarchico nei confronti del personale educativo e ausiliario assegnato alla conduzione delle diverse attività all'interno dei Servizi.
- 4) Le funzioni di coordinamento psico-pedagogico possono essere svolte esclusivamente da operatori dotati del tipo di professionalità individuata nel successivo articolo 53.
- 5) Diversi soggetti - pubblici e/o privati - possono convenzionarsi, nelle forme previste dalla legge, per condividere le funzioni di direzione organizzativo-gestionale e coordinamento psico-pedagogico dei Servizi gestiti.
- 6) Il Comune, in forma singola o associata, garantisce la presenza di una struttura di Direzione dei Servizi Educativi per la prima Infanzia, comprensiva delle funzioni precisate nel precedente comma 1. Alla stessa sono attribuite, oltre alle competenze di direzione e coordinamento dei Servizi di diretta titolarità del/gli stesso/i Ente/i, anche le funzioni di responsabilità generale per:
 - a) La realizzazione dei procedimenti di adeguamento o autorizzazione della deroga dei Servizi Pubblici e Privati, secondo le modalità di cui al successivo Capo III del presente Titolo;
 - b) la realizzazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento dei Servizi privati, secondo le modalità di cui al successivo Capo IV del presente Titolo;
 - c) l'esercizio delle funzioni di vigilanza, di cui al successivo Capo V del presente Titolo.

Art.48 - Gestione dei Servizi

- 1) Il Comune può gestire i Servizi educativi per la prima Infanzia nelle forme di cui all'articolo 13, comma 2 e articolo 113, comma 1, del D.L.vo n.267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".
- 2) Il Soggetto privato può gestire i Servizi educativi per la prima Infanzia alle condizioni previste dal Capo III del presente Titolo.
- 3) Il soggetto gestore di uno o più Servizi educativi per la prima Infanzia è tenuto a adottare un apposito Regolamento di Gestione del Servizio almeno relativamente agli aspetti inerenti:
 - a) I criteri di accesso;
 - b) Le tariffe a carico degli utenti.

CAPO II**Tipologie di operatori, requisiti professionali, titoli di studio e formazione in servizio****Art.49 - Tipologie di operatori e requisiti professionali**

- 1) Il funzionamento dei Servizi Educativi per la prima Infanzia è assicurato da apposito personale educativo con competenze psico-pedagogiche e dal personale addetto ai servizi generali, in rapporto alle specificità dei singoli contesti organizzativi.
- 2) Gli educatori hanno specifiche competenze psico-pedagogiche, relative all'educazione ed alla cura dei bambini, nonché atte a facilitare il rapporto con le famiglie ed a promuovere la loro partecipazione alla vita del servizio. Essi svolgono altresì funzioni connesse all'organizzazione ed al funzionamento del servizio.
- 3) Gli addetti ai servizi generali svolgono compiti di assistenza e vigilanza dei bambini, di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali, collaborando con il personale educativo al buon funzionamento del servizio.
- 4) Alla realizzazione del progetto educativo complessivo dei servizi concorre anche la figura del coordinatore pedagogico. Il coordinatore pedagogico, in particolare, assicura il coordinamento ed il sostegno tecnico al lavoro degli operatori, promuovendo l'elaborazione e la verifica del progetto educativo, organizzativo e gestionale dei servizi, nonché il loro reciproco raccordo e il loro inserimento nella rete delle opportunità educative offerte ai bambini ed alle famiglie.

Art.50 - Gli educatori d'infanzia

- 1) Gli educatori impegnati nei Servizi Educativi per la prima Infanzia, in coerenza con quanto previsto dal Decreto di Area sulla Riforma Universitaria che prevede la Laurea triennale per educatore dell'infanzia (che comprende un biennio unico e un anno di specializzazione per il nido o la scuola dell'infanzia), devono essere in possesso del Diploma di Laurea di Educatore dell'Infanzia.
- 2) In via transitoria e fino al quinto anno successivo alla istituzione dei Corsi di Laurea di cui al comma precedente, sono validi per l'accesso al ruolo di educatore d'infanzia anche i seguenti titoli di studio:
 - a. diploma di maturità magistrale rilasciato dall'Istituto magistrale;
 - b. diploma di maturità rilasciato dal Liceo socio-psico-pedagogico;
 - c. diploma di assistente di comunità infantile rilasciato dall'Istituto professionale di Stato per assistente all'infanzia;
 - d. diploma di dirigente di comunità infantile rilasciato dall'Istituto tecnico femminile;ovvero, in alternativa, altro diploma di scuola secondaria superiore e attestato di qualifica rilasciato dal sistema della Formazione Professionale per profilo di "educatore dell'infanzia".
- 3) Nelle stesse circostanze di cui al precedente comma, sono altresì validi - e costituiscono titolo preferenziale rispetto ai titoli già nello stesso riportati - i seguenti titoli:

- a. diploma di laurea in pedagogia;
 - b. diploma di laurea in scienze dell'educazione;
 - c. diploma di laurea in scienze della formazione primaria;
 - d. diploma di laurea in psicologia.
- 4) Il personale che, alla data di entrata in vigore delle presenti Direttive, presta servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in un Servizio Educativo per la prima Infanzia svolgendo integralmente i compiti ascritti al profilo di educatore infanzia, pur non avendo titolo di studio e inquadramento corrispondente, può ottenere, secondo le indicazioni dell'articolo 13, comma 4, della Legge Regionale n. 76/2000, l'inquadramento nel profilo di educatore infanzia e nella categoria corrispondente se e in quanto ciò non contrasti con le possibilità di modifica del profilo o di riqualificazione o di progresso di carriera previste dai vigenti contratti di lavoro di settore.

Art.51 - Albo comunale degli educatori domiciliari

- 1) I Comuni, entro 6 mesi dall'approvazione delle presenti Direttive, istituiscono appositi albi comunali degli educatori domiciliari.
- 2) Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al precedente comma:
 - a. il possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente articolo 50;
 - b. la documentata partecipazione ad esperienze di formazione e aggiornamento inerenti la professione di educatore d'infanzia per un ammontar minimo di 60 ore all'anno;
 - c. la documentata effettuazione di un tirocinio minimo di 1 mese o 150 ore presso un servizio educativo pubblico per l'infanzia;
- 3) L'iscrizione ha durata annuale e la sua conferma per il successivo anno è disposta previa verifica della permanente sussistenza delle condizioni di cui ai punti a. e b. del precedente comma.

Art.52 - Gli addetti ai servizi generali

- 1) Gli addetti ai servizi generali devono essere provvisti del titolo di studio della scuola dell'obbligo.
- 2) Oltre ai requisiti di cui al precedente comma, il personale addetto alla conduzione della cucina e alla preparazione dei pasti deve essere in possesso del diploma specifico rilasciato dall'Istituto Professionale Alberghiero con specifica specializzazione di "cuoco" o - in subordine - di attestati di qualifica rilasciati alla fine della frequenza di appositi corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione.

Art.53 - I coordinatori psico-pedagogici

- 1) I coordinatori psico-pedagogici, in coerenza con quanto previsto dal Decreto di Area sulla Riforma Universitaria che prevede la Laurea specialistica quinquennale, devono essere in possesso della laurea specialistica di coordinatore dei servizi educativi e formativi.
- 2) In via transitoria e fino al settimo anno successivo alla istituzione dei Corsi di Laurea specialistica di cui al comma precedente, sono validi per l'accesso al ruolo di coordinatore psico-pedagogico anche i seguenti titoli di studio:
 - a. diploma di laurea in pedagogia;
 - b. diploma di laurea in scienze dell'educazione;
 - c. diploma di laurea in scienze della formazione primaria;
 - d. diploma di laurea in psicologia;ovvero, in alternativa, possesso di altro diploma di laurea in materia socio-psico-pedagogica e inquadramento nel ruolo di educatore infanzia per il periodo minimo di sette anni.
- 5) Il personale che, alla data di entrata in vigore delle presenti Direttive, presta servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato svolgendo integralmente i compiti ascritti al profilo di Coordinatore psico-pedagogico dei Servizi Educativi per la prima Infanzia, pur non

avendo titolo di studio e inquadramento corrispondente, può ottenere, secondo le indicazioni dell'articolo 13, comma 4, della Legge Regionale n.76/2000, l'inquadramento nel profilo di coordinatore psico-pedagogico e nella categoria corrispondente se e in quanto ciò non contrasti con le possibilità di modifica del profilo o di riqualificazione o di progresso di carriera previste dai vigenti contratti di lavoro di settore.

Art.54 - La formazione

- 1) Le Province, nell'ambito delle competenze individuate all'articolo 7, comma 1, lett.a, della Legge Regionale n.76/2000, promuovono e realizzano, in raccordo con i Comuni, iniziative di formazione, ricerca e documentazione sulle attività dei servizi per l'infanzia.
- 2) I Comuni e gli altri Enti gestori organizzano e realizzano iniziative tese alla formazione e riqualificazione del personale in servizio, anche nella direzione di sostenere processi di regolarizzazione degli inquadramenti contrattuali alla luce delle prescrizioni contenute nelle presenti Direttive.

CAPO III

Servizi già esistenti: il regime degli adeguamenti

Art.55 - Adeguamento

- 1) Le strutture pubbliche in cui siano collocati servizi educativi per l'infanzia già esistenti e che non rispondano agli standard previsti dalle presenti Direttive dovranno essere adeguate entro cinque anni dalla entrata in vigore delle stesse.
- 2) Le strutture private non rispondenti agli standard previsti dalle presenti Direttive per l'autorizzazione, di cui al successivo Capo IV, dovranno essere adeguate nei tempi concessi dal Comune, in cui la struttura ha sede, nell'ambito del provvedimento di autorizzazione.

Art.56 - Non adeguabilità delle strutture

- 1) Nel caso in cui la struttura, per condizioni oggettive inderogabili, non sia adeguabile agli standard previsti dalle presenti Direttive ed il Comune dove il servizio ha sede attesti formalmente l'indisponibilità di soluzioni alternative, potrà essere applicata, per quanto riguarda gli spazi interni, una riduzione massima del 20% degli standard dimensionali previsti dalle presenti Direttive e la possibile deroga all'applicazione degli standard relativi agli spazi esterni.
- 2) Nei casi di cui al precedente comma, la eventuale mancanza di spazi esterni potrà essere compensata dalla disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti al servizio e da questo facilmente accessibili.

CAPO IV

Il regime delle autorizzazioni

Art.57 - Servizi interessati dal procedimento di autorizzazione

- 1) Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutti i Servizi Educativi per la prima Infanzia privati che, comunque denominati, ospitano bambini da 0 a 3 anni.
- 2) I Servizi Educativi per la prima Infanzia pubblici sono tenuti alla corrispondenza agli standard previsti per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi privati.

Art.58 - I requisiti per l'autorizzazione al funzionamento

- 1) Costituiscono requisiti per l'autorizzazione al funzionamento:
 - a) corrispondenza del dimensionamento della struttura agli standard previsti dalle presenti Direttive;
 - b) rispetto dei vincoli sulla ricettività e sui rapporti numerici fra operatori e bambini previsti dalle presenti Direttive;
 - c) corrispondenza dei titoli di studio degli operatori - educatore e operatore ausiliario - assegnati al Servizio alle previsioni delle

- presenti Direttive;
- d) ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza, condizioni igieniche e assenza di barriere architettoniche.
- 2) Nel caso di Servizi Educativi per la prima Infanzia non strettamente corrispondenti alle tipologie previste dalla Legge Regionale n.76/2000, le prescrizioni contenute nelle presenti Direttive dovranno essere applicate per via analogica, tenendo conto del modello organizzativo del servizio.

Art.59 - Il procedimento di autorizzazione

- 1) Il gestore privato di un Servizio Educativo per la prima Infanzia deve rivolgere domanda di autorizzazione al funzionamento al Sindaco del Comune dove il servizio ha sede.
- 2) La domanda di autorizzazione al funzionamento deve contenere informazioni relative a quanto precisato nel precedente articolo 58.
- 3) Entro il termine di 3 mesi dal ricevimento della domanda di autorizzazione al funzionamento, completa della relativa documentazione, il Comune, previo riscontro diretto della sussistenza dei requisiti richiesti, conclude il procedimento.
- 4) L'autorizzazione al funzionamento ha durata triennale e deve essere sottoposta a rinnovo negli stessi termini.

Art.60 - Consuntivi di gestione

- 1) Il soggetto privato gestore di una Servizio Educativo per la prima Infanzia autorizzato deve rimettere annualmente al Comune in cui ha sede il servizio, a pena di revoca dell'autorizzazione, i seguenti dati di consuntivo:
 - a) dati anonimi inerenti i bambini e le famiglie, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
 - b) numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
 - c) numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
 - d) ammontare della retta media mensile a carico della famiglia.

Art.61 - Il rinnovo dell'autorizzazione

- 1) La domanda per il rinnovo triennale dell'autorizzazione deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di autorizzazione o di rinnovo della stessa, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione. Deve altresì essere corredata dai seguenti dati di consuntivo:
 - a) dati anonimi inerenti i bambini e le famiglie, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
 - b) numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
 - c) numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
 - d) ammontare della retta media mensile a carico della famiglia.
- 2) Entro il termine di 1 mese dal ricevimento della domanda di rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento, completa della relativa documentazione, il Comune, previo riscontro diretto della sussistenza dei requisiti richiesti, conclude il procedimento.

CAPO V Vigilanza

Art.62 - Vigilanza sulle strutture autorizzate e revoca dell'autorizzazione

- 1) I Comuni vigilano almeno annualmente sul funzionamento delle strutture autorizzate presenti sul loro territorio, mediante periodiche visite e ispezioni delle stesse.
- 2) Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al

precedente comma, i Comuni rilevino la non ricorrenza delle condizioni che dettero luogo al rilascio dell'autorizzazione, provvedono, previa diffida a ottemperare alle condizioni richieste, alla revoca dell'autorizzazione.